

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2000

che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 1147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, lettera a),

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri hanno notificato svariate categorie di rifiuti che essi ritengono presentare una o più caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE stabilisce che la Commissione è tenuta ad esaminare le notifiche degli Stati membri allo scopo di modificare l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Qualunque tipo di rifiuto inserito nell'elenco dei rifiuti pericolosi deve essere incluso anche nel catalogo europeo dei rifiuti, istituito mediante decisione 94/3/CE

della Commissione ⁽⁵⁾. Per rendere più trasparente il sistema di classificazione e semplificare le disposizioni in vigore è opportuno compilare un elenco comunitario che integri l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 94/3/CE e quello dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE.

- (4) La Commissione è assistita a tale scopo dal comitato costituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- (5) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 ⁽⁶⁾ e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

⁽⁵⁾ GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

⁽⁶⁾ L'espressione «sostanza tossica per il ciclo riproduttivo» è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1), recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Tale espressione sostituisce il termine «teratogena» dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate ⁽¹⁾ come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3 %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1 %,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10 %,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20 %,
- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale $\geq 0,5$ %,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5 %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentrazione totale $\geq 0,1$ %,
- una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale ≥ 1 %.

Articolo 3

In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati presentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato

nell'elenco come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE, gli Stati membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Le decisioni adottate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione ad intervalli annuali. La Commissione esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorre provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 1° gennaio 2002.

Articolo 5

La decisione 94/3/CE e la decisione 94/904/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche.